



**COMUNE DI MIRANO**

# **REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA**

APPROVATO CON D.C.C. N. 28 DEL 4.3.1999

MODIFICATO CON D.C.C. N. 6 DEL 8.1.2002

## INDICE

Oggetto del regolamento	Art. 1
Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento	Art. 2
Rinuncia all'imposizione	Art. 3
Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento	Art. 4
Criteri di priorità	Art. 5
Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento	Art. 6
Adempimenti degli uffici	Art. 7
Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento	Art. 8
Entrata in vigore	Art. 9

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

## **Articolo 2**

### **Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento**

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

## **Articolo 3**

### **Rinuncia all'imposizione**

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza tra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
  - a) in Euro 10,00 per la tassa rifiuti solidi urbani interni;
  - b) in Euro 10,00 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
  - c) in Euro 10,00 per l'imposta sulla pubblicità;
  - d) in Euro 5,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni;
  - e) in Euro 10,00 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanente;
  - f) in Euro 5,00 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea;
  - g) in Euro 50,00 per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili;
  - h) in Euro 10,00 per l'imposta comunale sugli immobili afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;

i) in Euro 100,00 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

## **Articolo 4**

### **Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento**

1. L'Amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
  - d) doppia imposizione o tassazione;
  - e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
  - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale.

## **Articolo 5**

### **Criteri di priorità**

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

## **Articolo 6**

### **Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento**

1. Il potere di annullamento di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al dirigente che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Sindaco.

## **Articolo 7**

### **Adempimenti degli uffici**

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

## **Articolo 8**

### **Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento**

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al dirigente.

## **Articolo 9**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato regionale di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune.